

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA  
SEZ. LAVORO

**Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 o 150 c.p.c.**

La sig.ra SCAFIDI PINA nata a [REDACTED] (ME) il [REDACTED] e residente a in San [REDACTED] elettivamente domiciliata in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco **C.F. FRNSTN77D55I199A**), fax. N. 0921337557, p.e.c. *santinafranco@avvocatimistretta.it*, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione** ( di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA - **Ufficio Scolastico Regionale per L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Dirigente pro tempore, -- **Ambito Territoriale di Ravenna** in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Bologna alla Via A. Testoni n. 6

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE E POSTO SOSTEGNO COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI per la provincia di Messina;

**PREMESSA**

La sig.ra Scafidi Pina è dipendente del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 e decorrenza economica dal 01.09.2013 attualmente titolare presso l'Istituto Comprensivo Bruno Pasini ( oggi denominato “ Darsena”) individuato con codice meccanografico **RAEE811014** di Ravenna.

**Orbene, la ricorrente**, giusta ordinanza ministeriale n. 241/2016, presentava presso L'USP di Ravenna (sede di titolarità), la domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, partecipando alla relativa Fase B come previsto dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016 essendo stata assunta in data anteriore all'a.s. 2014/2015.



La predetta fase B rientra nell'ambito della mobilità straordinaria disposta dall'art. 108 della L. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili negli ambiti provinciali nazionali.

La domanda veniva convalidata dal sistema (doc. n. 1) e alla ricorrente erano riconosciuti punti 54 per titoli e servizi e punti 6 per ricongiungimento familiare; la stessa, volendosi ricongiungere al proprio nucleo familiare, residente nella regione Siciliana, indicava quale possibile sede, vari ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza Di Messina, ambito 0016 .

Del tutto inaspettatamente, però, nel bollettino dei movimenti della provincia di Messina, successivamente pubblicato **non risultava presente il nominativo della sig. Scafidi Pina che, non ottenendo il chiesto trasferimento, rimaneva presso la sede di titolarità, appunto Ravenna.**

3. Orbene, le ingiuste risultanze della mobilità a danno della ricorrente, sono ricollegabili indubbiamente all'erroneo funzionamento del sistema informatico utilizzato dal MIUR il cui algoritmo risulta sconosciuto e che si appalesa certamente illegittimo per la palese violazione del principio di trasparenza, nonché per l'illegittima previsione dell'art. 2 del CCNI dell'8 aprile 2016 ( doc. n. 6).

In particolare, tale articolo in espressa e diretta violazione del comma 108 dell'articolo unico della L. 107/2015, che destinava tutti i posti dell'organico dell'autonomia alla mobilità per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 ha previsto, invece, un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di nomina provvisoria a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016, assunti dalla c.d. "graduatoria di merito" del concorso 2012:

Pertanto ad oggi la sig.ra Scafidi, nonostante dal 2016/2017 annualmente presenta domanda di trasferimento e nonostante conti su una carriera corporosa, costituita da circa 9 anni di ruolo e 4 di pre-ruolo e due concorsi superati alle spalle ( si veda documentazione in atti) nonché il conseguimento della specializzazione sul sostegno, non è ancora riuscita ad ottenere l'auspicato trasferimento e continua a rimanere in servizio presso la sede Di Ravenna presso cui **si radica la competenza davanti al Tribunale di Ravenna ex art 413 c.p.c. comma 5, ai fini della trattazione del presente giudizio.**

Non può revocarsi in dubbio, che la palese illegittimità delle operazioni di mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 ha dato luogo ad una grave ingiustizia, in ragione della quale docenti, come la ricorrente, in possesso di un notevole punteggio si sono visti scavalcare da docenti con punteggi minimi ed irrisori che hanno occupato tutti i posti disponibili. Tale ingiustizia ancora oggi produce i suoi effetti, poiché la ricorrente ha tentato invano, al fine di evitare il contenzioso giudiziario, di ottenere



il trasferimento negli anni successivi partecipando ad altre procedure di mobilità annuale, ma la contrazione dei posti nella provincia di Messina, ha fatto sì che le uniche disponibilità fossero giustamente assegnate a coloro che godevano del diritto di precedenza.

Ciò posto la ricorrente si trova costretta a dovere proporre l'odierna azione giudiziaria - impugnando gli esiti della mobilità 2016/2017 relativamente alla provincia di Messina che sono stati pubblicati in data 29.0.2016, i cui effetti pregiudizievoli ancora oggi danneggiano la stessa, che affida ai seguenti motivi :

## MOTIVO I

**ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' 2016/2017 PERCHE' INGIUSTO ED ERRONEO DEVE RITENERSI L'ACCANTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEGLI ASSUNTI DAL CONCORSO 2012. DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La mobilità straordinaria 2016/2017, in forza della previsione di cui all'art. 5 comma 3 del CCNI dell'8 aprile 2016, ha previsto un illegittimo, erroneo ed ingiusto accantonamento dei posti in favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni, nell'anno 2015/2016 e assunti da graduatoria di merito del concorso del 2012 , in quanto idonei .

Ciò infatti, ha determinato la palese violazione del comma 108 dell'art. 1 (unico) della L. n. 107/2015, norma di rango superiore, che testualmente recita: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."*

Il chiaro dettato dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorchè destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, come appunto la ricorrente, **tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi (naturalmente) compresi quelli assegnati in via provvisoria agli assunti nell'anno 2015/2016,** e solo **"successivamente"** consente la



partecipazione alle operazioni di mobilità del personale assunto, nelle fasi b) e c) del “Piano straordinario di assunzioni”.

Orbene, alla luce del superiore dato normativo certamente viziato ed illegittimo, per violazione dei principi generali in materia di rapporti tra le fonti del diritto, deve ritenersi l'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità nella parte in cui prevede che i docenti assunti da graduatorie di merito del concorso 2012, partecipano alla fase B3 dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria..., quando, invece, l'art. 1 comma 108 della L. n. 107/2015, aveva previsto che tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia fossero destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e solo successivamente si sarebbe proceduto alla mobilità per gli assunti dalle graduatorie di merito nelle fasi B e C del detto “piano straordinario assunzioni”.

Al fine di dimostrare l'illegittimità dell'art. 2 comma 3 del CCNL sulla mobilità si appalesa necessaria una breve disamina dei rapporti tra le fonti che disciplinano il pubblico impiego privatizzato, ed in particolare il rapporto tra fonte primaria e contrattazione collettiva.

Infatti, per effetto della l'art. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 la facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva rispetto alle fonti unilaterali è consentita solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge (fonte primaria) ad attribuire espressamente alle fonti contrattuali tale potere derogatorio.

Nell'ipotesi che ci occupa è evidente che la legge n. 107/2015 non solo non ha previsto alcuna deroga in tal senso, ma addirittura ha espressamente disposto al comma 196 *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Non può revocarsi in dubbio che l'art. 3 comma 2 del CCNL sulla mobilità avendo introdotto una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltre che da norme generali - anche dalla stessa legge primaria di disciplina dei rapporti, non può che essere considerato del tutto improduttivo di effetti, in quanto nulla e, come tale, non potrà che essere disapplicata, al fine di consentire alla ricorrente, di potere, in forza del proprio punteggio, ottenere il chiesto trasferimento, presso una sede vicina alla propria residenza familiare e comunque in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Inoltre, nell'ipotesi in questione, il predetto accantonamento dei posti ha determinato una gravissima disparità di trattamento tra i docenti interessati, in quanto è stato completamente disatteso il reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità, senza considerare che si è data priorità a coloro che sono risultati idonei al concorso 2012, **creando una grave ed ingiustificata discriminazione rispetto a soggetti che come la ricorrente sono stati già in passato idonei a ben due concorsi ( si veda documentazione in atti) e che quindi vantavano un titolo di merito che avrebbe dovuto**



essere valutato al pari di quello valutato in favore degli idonei del 2012 ai fini del trasferimento.

Non può tralasciarsi di evidenziare, inoltre, che l'art. 398 comma 1 del T.U. - che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall'O.M. 241/2016, impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Vieppiù, l'art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che "I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici", ragion per cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero dovuto partecipare alle operazioni di mobilità prima del decorso di tre anni scolastici.

Tale specificazione normativa assume, altresì, valenza in considerazione del fatto che si tratta di una mobilità straordinaria – in deroga al triennio obbligatorio di permanenza nella provincia – che si applica anche a coloro che – come la ricorrente – pur essendo di ruolo e titolare in provincia di Ravenna ha dovuto soggiacere al vincolo dei tre anni prima di poter partecipare alla mobilità ordinaria. Appare dunque pertinente e logica la regola introdotta dal comma 108 più volte citato, quella per cui l'assegnazione sui posti vacanti va- prioritariamente – a chi è stato assunto prima dell'a.s. 2014/2015 e solo dopo, se fossero residuati posti, agli altri assunti (nelle varie fasi) in base alla c.d. "legge Renzi".

Tuttavia, l'O.M. 241/2016, contrariamente al dettato normativo sopra richiamato, ha creato un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti, e di accantonamenti dei posti, a pregiudizio del merito e del punteggio soprattutto nei confronti dei docenti assunti ante 2014/2015 come la ricorrente.

Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare negare il diritto al trasferimento, come appunto la ricorrente, mentre i docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o addirittura niente, hanno avuto la "fortuna" di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o in prossimità della stessa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti ante 2014/2015 (come appunto la ricorrente).

La illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità viola altresì, sotto un profilo più generale, gli artt. 3, 4 e 97 cost. e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 CC, per violazione di norme Costituzionali e imperative:



- l'art. 3 Cost., in quanto vi è stata una palese disparità di trattamento tra coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in particolare perché gli assunti, dalle graduatorie del concorso del 2012, nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso la fase B e C del piano straordinario delle assunzioni ex L. 107/2015, hanno avuto accantonati ai fini della mobilità i posti all'interno dell'ambito di prima assegnazione, nonostante l'attribuzione della prima sede sia solo provvisoria, senza che si sia tenuto in considerazione il punteggio, in spiccata violazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
- l'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli, la cui massima espressione è certamente il punteggio, acquisito nel corso della carriera, che nell'ipotesi in questione è stato completamente disatteso;
- l'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente che all'atto della mobilità 2016/2017 aveva già numerosi anni di esperienza, 9 anni di servizio, di cui quattro di pre-ruolo e 5 di ruolo, si è vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e discriminatoria da docenti idonei e non vincitori al concorso 2012 con pochissimo servizio e punteggi molto bassi, determinando così una grave disparità di trattamento che ha favorito l'accesso alla mobilità di candidati meno meritevoli, in violazione del principio di buon andamento della P.A.

**E' evidente dal bollettino dei trasferimenti della provincia di Messina relativi ai movimenti interprovinciali per l'a.s. 2016/2017 che si allega in atti, che nelle sedi disponibili dell'Ambito territoriale 0016 scelto prioritariamente dalla ricorrente che ha partecipato alla mobilità con punti 54 per titoli e 6 per ricongiungimento, sono stati assegnati docenti con punteggi di gran lunga inferiori addirittura con 15 o 22 punti ( si veda pag. 36 e 37 bollettino in atti allegato dove risultano movimentati nell'ambito 0016 oltre 4 docenti con criterio antimeritocratico) .**

In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a danno di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

*( si veda sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 705/2017 ( si veda in atti ) che nel decidere un caso simile ha statuito che “ il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale ( anche quella della mobilità ) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui ( in assenza di titoli di precedenza ) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, costituisce una procedura concorsuale d'impiego basata sulla redazione di*



*graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione ( Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad una incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. ( Cons. di Stato sez. IV, sent. 5611/2011).*

Anche codesto ecc.mo tribunale ha espresso ormai il costante orientamento nel senso di ritenere che il criterio del merito e del punteggio debba rimanere prioritario nell'assegnazione delle sedi in relazione alla mobilità 2016/2017. Si veda in ultimo la sentenza n. 16/2020 del 28.01.2020 , in cui è stato accolto il ricorso della docente ricorrente, sul presupposto che ” *Non è contestato che la ricorrente, che ha partecipato alla mobilità di cui alla L. n. 107/2015 in fase C, provenendo da GAE, veniva superata da docenti meno titolati a livello di punteggio e appartenenti alla fase B, senza che tale antergazione di fasi fosse stata prevista o autorizzata dalla legge, secondo la giurisprudenza costante sul punto di questo ufficio*”. ( si veda anche la sent. n. 359/2017 trib. Ravenna, ( si vedano anche sentenza n. 268/2017 del 21.11.2017 e ord. 3683/2017 entrambe del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna).

La granitica giurisprudenza formatasi in materia conferma l'illegittimità degli esiti delle operazioni di mobilità a danno dei docenti che come la ricorrente (che è stata assunta nell'a.s. con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 e decorrenza economica dal 01.09.2013 ) hanno partecipato alla FASE B, e sono stati ingiustamente scavalcati secondo una procedura antimeritocratica da docenti con punteggio inferiore.

Infatti, il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8 aprile 2016 sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012. Si richiama sul punto un precedente del tribunale di Catania (sentenza del 19.02.2019 n. 732) in cui si richiama anche la giurisprudenza del Tribunale di Ravenna, secondo il quale “...*può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.*



*Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.*

*Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.*

*Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.*

*In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).*

*La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' [art. 1 dell]a legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia*





*disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.*

**Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.**

**Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità”.**

Così come statuito per il caso analogo sopra richiamato dal tribunale di Catania, *ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e della conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 devono essere disapplicate, dovendosi pertanto affermare il diritto della ricorrente ad essere assegnata nella sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 e dunque prioritariamente presso una scuola dell'Ambito territoriale della provincia di Messina.*

## **MOTIVO II**

**ERRORE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLE PROCEDURE DI MOBILITA'.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, DI LEGALITÀ E  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL  
PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La sig.ra Scafidi Pina, che in relazione alla mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 aveva ottenuto il riconoscimento del punteggio pari a 54 (punti base) e 6 (ricongiungimento), lamenta l'irregolarità delle operazioni di mobilità a causa tra l'altro del complicato ed erroneo algoritmo utilizzato dal Ministero che ha creato un'enorme confusione nell'assegnazione delle sedi che, come in questo caso, spesso non ha tenuto conto delle preferenze espresse dai ricorrenti.

Nel caso di specie, quindi, la sig.ra Scafidi Pina, oltre a rammaricarsi del pregiudizio subito per violazione del principio della trasparenza, ritiene viepiù che sia stato violato nel suo caso anche il principio del merito poiché, in maniera palese, soggetti con punteggio inferiore al proprio risultano trasferiti negli ambiti della provincia di Messina dalla stessa indicati prioritariamente in domanda.

Ne può valere la tesi spesso utilizzata a difesa dal MIUR secondo cui le docenti trasferite negli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità del 2016/2017 con punteggio inferiore



al suo- facilmente rinvenibili dai bollettini della mobilità depositati in atti - avevano indicato tali ambiti in posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze.

Sul punto si è espressa la giurisprudenza, evidenziando come tale *modus operandi* scelto dall'amministrazione sia del tutto illegittimo. Si veda sul punto la sentenza del trib. di Monza del 23.03.2018 n. 177 ove si precisa che “L'Allegato 1 al CCNI fa riferimento ad un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, senza prevedere però <>) (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo). Non è quindi affatto pacifico che il tenore letterale della norma sopra richiamata espliciti il criterio adottato in concreto dall'amministrazione che vede in contrasto il principio della preferenza a quello del punteggio. A tutto voler concedere, può dirsi che la norma sia neutra e possa essere compatibile col dato letterale anche l'interpretazione posta alla base della prassi ministeriale. Quando una clausola si presta a una pluralità di interpretazioni, è obbligo del giudicante favorire l'interpretazione conforme a Costituzione. È invero principio di rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato. D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent. 5611/2011). Ne segue, come già detto, che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio...”.

- La giurisprudenza amministrativa, vieppiù, è unanime nel ritenere che la mobilità 2016/2017 è gravemente viziata dall'uso di un algoritmo che ha determinato una grave violazione del principio di trasparenza e del merito ( si veda sent. TAR LAZIO SEZ. III BIS N. 9229/2018 che accogliendo il ricorso afferma “ Dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un **impersonale algoritmo** lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola.



- *Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*
- **Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.**
- 3.2. Invero, anticipando conclusioni cui a breve si perverrà seguendo l'iter argomentativo di seguito sviluppato, può sin da ora affermarsi che gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificate e compresse soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche.
- *Ad essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento.*

Orbene, alla luce di quanto sopra, l'amministrazione dovrà spiegare nel caso di specie come mai docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza alcuna precedenza siano state trasferite in ambiti dalla stessa scelti prioritariamente in domanda rispetto a quello di effettiva assegnazione.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

IN VIA PRINCIPALE

**ISTANZA NOTIFICA AI SENSI dell'art 151c.p.c. o in VIA SUBORDINATA ex art 150 c.p.c.**

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che nell'a.s. 2016/2017 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Messina, si evidenzia che, stante l'elevato numero degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali



controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIUR, o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso;

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE ingiusti ed illegittimi gli esiti della mobilità in provincia di Messina, pubblicati con il bollettino dei movimenti interprovinciale del 29.07.2016, per le causali di cui in narrativa;

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere assegnata nell'ambito 0016 della provincia di Messina indicate come prima preferenza nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, sulla base del criterio meritocratico del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Conseguentemente **ordinare** all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto anche mediante l'assegnazione in soprannumero in una delle sedi della provincia di Messina, ovvero **DISPORRE** i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, gli effetti della decisione.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti :

1. Domanda di trasferimento interprovinciale a.s. 2016/2017
2. Domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria a.s. 2016/2017 convalidata
3. Domanda di trasferimento per la scuola primaria a.s. 2018/2019 convalidata
4. Domanda di trasferimento per la scuola primaria a.s. 2019/2020 convalidata



5. Domanda di trasferimento per la scuola primaria 2020/2021 convalidata
6. Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato scuola primaria a.s.
7. Contratto a tempo indeterminato
8. Bollettino movimenti Messina
9. CCNI 2016/2017
10. O.M. 241/2016
11. attestazione idoneità concorso

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ed il valore del contributo unificato, trattandosi di ricorso in materia di lavoro, è pari ad € 259,00.

S. Stefano di Camastra, 05.05.2021

Avv. Santina Franco

